



UNIONE
COMUNI
BASSO
VICENTINO

(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DEI COMUNI DELL'UNIONE**

Approvato con deliberazione C.U. n. 31 del 15.10.2015

INDICE

TITOLO I	Disposizioni generali
Articolo 1	Oggetto e finalità
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Classificazione degli impianti
Articolo 4	Ripartizione delle competenze
TITOLO II	Concessioni in uso
Articolo 5	Disposizioni generali
Articolo 6	Modalità per il rilascio delle concessioni in uso
Articolo 7	Concessionari e ordine di priorità nelle assegnazioni
Articolo 8	Palestre scolastiche comunali
Articolo 9	Tariffe
Articolo 10	Pagamento delle tariffe
Articolo 11	Sospensione delle concessioni in uso
Articolo 12	Revoca delle concessioni in uso
TITOLO III	Concessioni in gestione e in autogestione
Articolo 13	Principi generali
Articolo 14	Assegnatari delle concessioni in gestione
Articolo 15	Procedura di assegnazione delle concessioni in gestione
Articolo 16	Corrispettivo di gestione
Articolo 17	Oneri finanziari
Articolo 18	Contabilità e rendiconto
Articolo 19	Autogestione
Articolo 20	Durata delle concessioni
Articolo 21	Revoca delle concessioni
Articolo 22	Pubblicità
Articolo 23	Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi
CAPO II	Disciplina generale sugli impianti sportivi
Articolo 24	Norme comuni a tutte le concessioni in gestione
Articolo 25	Divieti validi per tutti gli impianti sportivi
TITOLO IV	Responsabilità e obblighi dei concessionari
Articolo 26	Responsabilità civile dei concessionari
Articolo 27	Obblighi dei concessionari
Articolo 28	Furti e ammanchi
Articolo 29	Manifestazioni pubbliche
Articolo 30	Installazioni attrezzature
Articolo 31	Vigilanza
TITOLO V	Norme transitorie e finali

Articolo 32 Rinvii
Articolo 33 Entrata in vigore ed abrogazione di norme

Allegato A Elenco degli impianti sportivi

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà dei Comuni dell'Unione, o comunque in disponibilità a qualsiasi titolo, degli stessi.
2. Gli impianti sportivi e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dei rispettivi Comuni e sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse volta a valorizzare le strutture destinate allo sport. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
3. Sono utenti degli impianti sportivi comunali i singoli cittadini, le scuole, le società ed associazioni sportive, le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e tutte le associazioni che perseguono finalità di diffusione della pratica sportiva e dello sport ovvero altre finalità a carattere educativo, ricreativo e sociale nell'ambito dello sport e del tempo libero.
4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze delle attività istituzionali delle scuole, comprese quelle extracurricolari e compatibilmente con i servizi post-scolastici attivati dai Comuni dell'Unione per gli alunni e le loro famiglie nella medesima sede scolastica, sono messi a disposizione delle società ed associazioni sportive aventi sede nei Comuni dell'Unione.
5. Le modalità generali delle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali si informano alle disposizioni di Legge e sono stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
 - a) **impianto sportivo** il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) **attività sportiva** la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - c) **concessione in uso temporaneo** il provvedimento con il quale l'Unione autorizza e disciplina in dettaglio l'utilizzazione di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo ovvero l'utilizzazione dell'impianto sportivo nel suo complesso per lo svolgimento di attività sportiva od altre attività compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto, per un periodo di tempo limitato (una o più fasce orarie nell'ambito dell'orario giornaliero di apertura, uno o più giorni nell'ambito della settimana, per una durata temporale complessiva compresa tra il minimo di una giornata e il massimo di un anno di attività sportiva);
 - d) **concessione in gestione** il provvedimento con il quale l'Unione affida ad un terzo i servizi di gestione di un impianto sportivo;
 - e) **concessione in autogestione** il provvedimento con il quale l'Unione affida a terzi gli impianti sportivi a rilevanza economica
 - f) **concessione di costruzione e gestione** il contratto disciplinato dall'Articolo 143 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;
 - g) **canone** l'importo che il Comune proprietario dell'impianto riceve dal concessionario della gestione degli impianti a rilevanza economica;
 - h) **corrispettivo** l'importo che il Comune può corrispondere, ove previsto dalla relativa convenzione, al concessionario della gestione e uso degli impianti sportivi;
 - i) **tariffa** la somma che l'utilizzatore dell'impianto deve versare Comune ovvero al gestore dell'impianto a fronte dell'utilizzo del medesimo.

Articolo 3 – Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi dei Comuni si distinguono in:
 - a) impianti di interesse primario;
 - b) impianti di interesse zonale;
 - c) palestre scolastiche.
2. Gli impianti sportivi di proprietà dei Comuni sono quelli indicati nell'allegato A) al presente Regolamento.
3. Gli impianti sportivi qualificabili come “privi di rilevanza imprenditoriale, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 8 del 11/05/2015 sono gestiti direttamente dal Comune ovvero sono concessi in gestione in base al disposto del Titolo III del presente Regolamento.

Articolo 4 – Ripartizione delle competenze

1. Ai fini del razionale utilizzo e della gestione ottimale degli impianti sportivi, le competenze in ordine all’attuazione del presente Regolamento sono stabilite come segue:
 - a) Il Consiglio dell’Unione stabilisce la disciplina generale per l’uso degli impianti sportivi;
 - b) La Giunta Comunale competente per i rispettivi impianti di proprietà:
 - fissa ed aggiorna l’importo delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi;
 - stabilisce la forma di gestione di ciascun impianto scegliendola tra quelle previste dal presente Regolamento;
 - c) La Giunta dell’Unione:
 - individua gli indirizzi, gli elementi essenziali e le clausole fondamentali per la formalizzazione dei rapporti con gli organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione;
 - svolge ogni altra competenza specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;
 - d) il Responsabile del Servizio dell’Unione competente:
 - provvede a dare attuazione alla gestione degli impianti e alle concessioni in uso o all’affido delle gestioni nel rispetto degli indirizzi stabiliti;
 - esercita ogni altro compito gestionale che, in base alle disposizioni del presente Regolamento o di quello per l’ordinamento degli uffici e servizi, gli compete in merito alla gestione degli impianti sportivi.

TITOLO II Concessioni in uso

Articolo 5 – Disposizioni generali

1. Il Responsabile del Servizio dell’Unione competente procede al rilascio delle concessioni in uso degli impianti sportivi comunali sulla base delle seguenti disposizioni.

Articolo 6 – Modalità per il rilascio delle concessioni in uso

1. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sportivi sono tenuti a presentare, all’inizio di ogni anno sportivo, domanda in carta semplice all’Unione, specificando le attività sportive da

svolgere e il periodo, ed indicando il nominativo del responsabile dell'attività da svolgere nell'impianto richiesto.

2. Le domande, potranno redigersi su apposito modulo predisposto dall'Unione, scaricabile anche dal sito internet dell'Unione e del Comune proprietario dell'impianto, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Articolo 7 – Concessionari e ordine di priorità nelle assegnazioni

1. Il Responsabile del Servizio dell'Unione rilascia la concessione in uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità:

- a) Federazioni, Enti di promozione sportiva, Associazioni e Società sportive affiliate a federazioni del Coni che siano iscritte all'Albo delle Associazioni dell'Unione;
- b) Associazioni, comitati etc., non rientranti tra quelli previsti alla lettera a), che siano iscritti all'Albo delle Associazioni dell'Unione;
- c) Aggregazioni spontanee di cittadini;
- d) Associazioni e società sportive o altre associazioni e comitati non iscritti all'Albo delle Associazioni;
- e) Soggetti aventi finalità di lucro.

2. Nel rispetto dell'ordine di priorità di cui al comma precedente, a parità di condizioni si applicano i seguenti criteri di precedenza:

- a) verrà data preferenza ai richiedenti il rinnovo della concessione per gli stessi spazi temporali (orari e giorni della settimana) concessi per l'annata sportiva precedente;
- b) nel caso in cui non sia applicabile il criterio di cui al precedente punto a), verrà data preferenza ai soggetti con un maggior numero di iscritti fino a 16 anni di età;
- c) nel caso in cui non siano applicabili i criteri di cui ai punti a) e b), verrà data preferenza ai soggetti con un maggior numero di anni di attività svolti nel territorio del Comune di riferimento.

3. La durata della concessione in uso è di norma annuale, considerandosi l'annualità, di norma, decorrere dal 1° settembre.

Articolo 8 - Palestre scolastiche comunali

1. Le palestre scolastiche comunali sono concesse in uso temporaneo con orario prestabilito, al di fuori dell'orario scolastico a norma delle disposizioni di cui all'art. 12 della Legge 04.08.1977, n. 517, una volta soddisfatte completamente le esigenze scolastiche.

2. Relativamente alle attività di questo articolo, le Federazioni, le Società e gli enti organizzatori dovranno provvedere autonomamente alla pulizia ed alla custodia della palestra, al termine delle attività di propria spettanza, fatto salvo quanto stabilito con diversa disposizione dall'Unione.

3. Le Associazioni sportive che richiedono l'utilizzo delle palestre devono essere iscritte al Registro dell'Associazionismo dell'Unione.

4. Le attività praticate nelle palestre dovranno essere compatibili con le caratteristiche delle palestre richieste e tali da non arrecare alcun danno alle stesse.

5. I concessionari sono, in ogni caso, vincolati ad usare i locali e le attrezzature scolastiche per l'uso per cui viene rilasciata la concessione.

6. Le Istituzioni scolastiche interessate devono essere costantemente informate sui fruitori e sulle modalità di utilizzo delle palestre.

7. I concessionari devono comunque, e senza deroga alcuna, restituire dopo l'uso, locali e attrezzature pienamente funzionanti e idonei per il loro normale svolgimento scolastico.

8. Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.

Art. 9 –Tariffe

1. L'uso delle palestre e degli impianti sportivi di proprietà dei rispettivi Comuni è consentito, da parte degli utenti e dei soggetti titolari di concessione in uso temporaneo degli impianti stessi, dietro il pagamento delle relative tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale sono stabiliti:
 - a) le diverse tipologie e formule tariffarie previste per ciascun impianto in rapporto allo spazio utilizzato, alla durata temporale dell'utilizzo (ad esempio: tariffe orarie, giornaliere, ecc.), al tipo di attività da svolgere (esempio: allenamenti, gare, ecc.) e ad eventuali altri criteri correlati alla specificità dell'impianto e/o della disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
 - b) gli importi delle tariffe o le modalità di calcolo in caso di importi non predeterminabili in misura fissa;
 - c) i termini e le modalità di versamento delle tariffe;
 - d) le eventuali agevolazioni ed esenzioni;
 - e) le eventuali incombenze aggiuntive poste a carico dell'utilizzatore.
3. I principali criteri da utilizzare ai fini della determinazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale sono i seguenti:
 - a) costi di gestione relativi a ciascun impianto o a gruppi di impianti omogenei per tipologia di utenza e per conformazione strutturale (grado di rilevanza della funzione sociale esercitata dall'impianto nel territorio in cui è ubicato), tipologia delle discipline sportive praticabili nell'impianto;
 - b) grado di fruibilità sportiva della struttura;
 - c) politiche di promozione dello sport nei confronti di determinate categorie di utenti (esempio: disabili, bambini, giovani, istituzioni scolastiche, anziani, ecc.).
4. Le tariffe sono di norma soggette ad aggiornamento annuale.
5. La Giunta Comunale può deliberare la concessione gratuita degli impianti in casi eccezionali, connessi allo svolgimento di manifestazioni od eventi di particolare interesse pubblico.

Articolo 10 – Pagamento delle tariffe

1. Con periodicità almeno semestrale, l'Unione provvederà ad inviare ai concessionari il conteggio delle tariffe che saranno versate alle tesorerie dei Comuni proprietari degli impianti sportivi.
2. I pagamenti delle tariffe dovranno avvenire entro la fine del mese successivo alla richiesta.
3. L'Unione provvederà a controlli periodici sul regolare pagamento delle tariffe da parte dei soggetti che utilizzano le palestre comunali, e, in caso di reiterata violazione dei termini di cui al precedente comma 1, darà corso agli adempimenti di cui al successivo articolo 12, finanche al recupero forzoso nelle forme di legge.

Articolo 11 - Sospensione delle concessioni in uso

1. L'Unione ha facoltà di sospendere temporaneamente l'assegnazione o di modificarne gli orari ed i turni, ove si rendesse necessario per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo o per cause di forza maggiore, per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione degli impianti e per richieste avanzate dalle rispettive Amministrazioni Comunali.
2. Nei casi di cui al comma 1, il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

Articolo 12 – Revoca delle concessioni in uso

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'atto di concessione, la concessione potrà essere revocata, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

2. L'Unione si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione in uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsivoglia titolo il concessionario.

3. Il Responsabile del Servizio dell'Unione, ha facoltà di revocare le concessioni in uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni in uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione in uso risultino:

- a) morosi nel pagamento delle tariffe in uso, fatta salva l'approvazione da parte della Giunta Comunale competente, su proposta dei Concessionari, di un piano di rientro;
- b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;
- c) portatori di danni intenzionali o derivanti da negligenze alle strutture ed attrezzature degli impianti sportivi;
- d) aver utilizzato impropriamente le attrezzature, non aver rispettato gli orari assegnati, aver tenuto un comportamento non idoneo.

TITOLO III

Concessione in gestione e in autogestione

Articolo 13 – Principi generali

1. Fatta salva la possibilità di una gestione diretta da parte dell'Unione, la gestione degli impianti sportivi può essere affidata a terzi, nel rispetto delle norme di cui al presente titolo.

2. L'affidamento della gestione a terzi costituisce uno strumento finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi:

- a) la massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche per la pratica delle attività cui l'impianto è destinato;
- b) la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento;
- c) la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale;
- d) il potenziamento delle attività aggregative, rivolte in particolare alla fascia di popolazione giovanile, nel territorio comunale.

Articolo 14 – Assegnatari delle concessioni in gestione

1. Gli impianti sportivi comunali sono concessi in gestione in via preferenziale a società sportive ed Associazioni sportive senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi ed associazioni tra i predetti soggetti.

La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, purché in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso della procedura ad evidenza pubblica di cui al successivo art. 15.

Articolo 15 – Procedura di assegnazione delle concessioni in gestione

1. La concessione a terzi della gestione di impianti sportivi è riservata prioritariamente ai soggetti indicati all'art. 14.
2. Per l'individuazione dell'assegnatario l'Unione dei Comuni procederà mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 26, comma 3 della legge regionale n. 8 del 11/05/2015.
3. Nel caso di esito infruttuoso della procedura di gara di cui al comma precedente, la Giunta dell'Unione, su proposta del Sindaco del Comune proprietario dell'impianto, può deliberare di affidare la concessione mediante procedura negoziata con uno o più dei soggetti indicati all'art. 14.
4. La Giunta dell'Unione può deliberare di affidare in via diretta la gestione dell'impianto sportivo esclusivamente nei seguenti casi:
 - qualora nel territorio di riferimento del Comune esista un solo soggetto sportivo che promuova la disciplina praticabile nell'impianto da concedere in uso;
 - qualora nel territorio di riferimento dell'impianto sportivo esistano società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.

L'affidamento diretto potrà essere attribuito una volta soddisfatti i seguenti criteri:

- la società/associazione sportiva deve praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere, ovvero, ove trattasi di complesso polisportivo, nell'impianto principale del complesso e deve pertanto avere interesse ad utilizzare l'impianto per le proprie attività sportive;
- la società deve perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
- la società deve aver dichiarato di possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto;
- la società non deve essere incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
- la società deve risultare iscritta, ovvero aver presentato domanda di iscrizione, all'Albo Associazionismo dell'Unione, essere affiliata alle federazioni sportive nazionali ovvero agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi e risultare regolarmente costituite ai sensi dell'art. 90, comma 18 della legge 27.12.2002, n. 289.

Articolo 16 – Corrispettivo di gestione

1. Nel caso di concessione in gestione di un impianto sportivo, qualora i ricavi del gestore siano inferiori ai costi di esercizio, potrà essere riconosciuto al Concessionario un corrispettivo annuo di gestione forfetario.
2. Il corrispettivo è volto a concorrere alle spese di conduzione, determinato sulla base dei presunti costi di esercizio a carico del gestore e dei presunti ricavi che il gestore può ottenere con:
 - l'applicazione delle tariffe in uso stabilite dal Comune proprietario dell'impianto;
 - i ricavi derivanti dall'esercizio nell'ambito dell'impianto di eventuali attività collaterali;
 - i ricavi derivanti dalla pubblicità.
3. Il costo dell'impianto è determinato sulla base dei valori dei costi dell'anno precedente o comunque determinandoli ove non disponibili tenendo conto:
 - a) dei consumi;
 - b) quota costo personale, in dipendenza della tipologia della struttura;
 - c) manutenzione ordinaria.
4. La differenza tra costo d'impianto ed entrata costituisce il corrispettivo di gestione.
5. Le attività collaterali e quella pubblicitaria saranno oggetto di specifiche valutazioni sulla loro redditività commerciale, tenuto conto anche dello stato dei locali, della funzione aggregativa, delle quotazioni di mercato e di ogni altro elemento disponibile.

6. Il corrispettivo del presente articolo può anche consistere nell'assunzione da parte del Comune proprietario dell'impianto di taluni oneri inerenti le utenze.

Articolo 17 – Oneri finanziari

1. Nella concessione a terzi della gestione di impianti sportivi comunali, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 16 comma 6, saranno a carico del Concessionario tutti i costi di esercizio e precisamente:

- Utenze e consumi in genere;
- Personale quantitativamente e qualitativamente idoneo alla gestione;
- Rimborsi spese per attività di volontariato;
- Oneri fiscali ed assicurazioni;
- Manutenzione ordinaria delle strutture, il cui ambito dovrà essere specificato nelle convenzioni dei singoli impianti sulla base di quanto riportato nell'allegato B) al presente Regolamento.

2. Rimane a carico dell'Amministrazione comunale:

- La manutenzione straordinaria;
- Eventuali incrementi ISTAT del budget d'impianto, se previsti dalla convenzione.

Articolo 18 – Contabilità e rendiconto.

1. Nel caso in cui sia riconosciuto il budget di gestione, il concessionario è tenuto a presentare annualmente un rendiconto economico finanziario della gestione.

2. Tale rendiconto deve essere corredato dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati e dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Articolo 19 – Autogestione

1. La struttura sportiva potrà anche essere concessa in totale autogestione, previo pagamento di un canone, ai soggetti di cui all'art. 14, nonché ad altri soggetti aventi finalità di lucro. In tal caso il soggetto interessato potrà organizzare le attività senza vincoli tariffari.

2. Nell'autogestione totale sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di gestione dell'impianto, salvo la manutenzione straordinaria che resta a totale carico dell'Ente proprietario.

3. L'individuazione del gestore avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 20 – Durata delle concessioni

1. La durata massima delle concessioni di cui al presente titolo è stabilita, di regola, in cinque anni.

2. La Giunta dell'Unione, su proposta del Sindaco del Comune proprietario dell'impianto, potrà formulare specifici indirizzi sulla durata della concessione e quando, a seguito di ampliamenti e modifiche all'impianto, esistano nuove strutture da porre in concessione.

Articolo 21 - Revoca delle concessioni

1. Le concessioni di cui al presente titolo sono revocate dal Responsabile del Servizio competente quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
- b) i pagamenti del canone, ove dovuto, sono effettuati dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi, fatta salva l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, su proposta dei Concessionari, di un piano di rientro;
- c) i concessionari siano morosi nel pagamento delle tariffe in uso, fatta salva l'approvazione da parte dell'Unione, su proposta dei Concessionari, di un piano di rientro;
- d) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti a regola d'arte, e ciò rechi pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti;
- e) i concessionari abbiano commesso gravi violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento;
- f) negli altri casi individuati con apposita deliberazione di Giunta dell'Unione.

Articolo 22 – Pubblicità

1. Il Concessionario potrà essere autorizzato ad installare all'interno dell'impianto attrezzature pubblicitarie previa individuazione degli spazi, della tipologia e del dimensionamento di tali attrezzature.
2. Il Concessionario è responsabile della manutenzione e del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni possono derivare a terzi, sollevando il Comune e l'Unione dei Comuni da ogni e qualsiasi responsabilità.
3. Si applica la vigente normativa in materia di imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 23 – Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

1. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:
 - a) procedure di finanza di progetto (project financing);
 - b) procedure di concessione di costruzione e gestione;
 - c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato.
2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

Capo II

Disciplina generale sugli impianti sportivi

Articolo 24 – Norme comuni a tutte le concessioni in gestione

1. È vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto affidato in concessione, fatta salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività di gestione che possono essere gestiti in modo relativamente autonomo (pubblicità, bar-ristoro, ecc.) ovvero specifici servizi previsti in quell'impianto e preventivamente disciplinati dal capitolato/contratto di concessione.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione le Società od Associazioni:
 - a) che si trovino in una situazione accertata di grave morosità nei confronti dell'Unione dei Comuni o dei Comuni aderenti alla stessa;
 - b) i cui responsabili abbiano subito condanne passate in giudicato per reati contro le persone e i minori in particolare, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che investono il profilo dell'etica sportiva;

- c) che si siano rese responsabili, nel corso dell'esecuzione di servizi di gestione di impianti sportivi comunali, nei 24 mesi precedenti la selezione, di inadempimenti contrattuali gravi; a tal fine sono ritenuti gravi, fra gli altri, gli inadempimenti di obblighi di carattere contrattuale, assicurativo, previdenziale o antinfortunistico nei confronti degli eventuali dipendenti, ovvero di altri obblighi previsti dalle norme vigenti nei confronti dei collaboratori volontari, ovvero, infine, di obblighi di natura tributari.
3. Le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione possono essere corredate, ove ciò sia previsto dagli atti della procedura di selezione o di gara, da un progetto pluriennale di massima delle manutenzioni straordinarie e migliorative dell'impianto da realizzarsi direttamente dal concessionario con oneri a suo carico. In tale caso la durata della convenzione non può essere inferiore a quella prevista per la realizzazione del progetto.
4. Il concessionario, previa comunicazione all'Unione, può, a proprie spese, incrementare la dotazione di attrezzature sportive mobili al fine di migliorare la funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse alla scadenza della concessione e rimarranno di proprietà del concessionario salvo diversa pattuizione.
5. Oltre che per lo spirare del termine finale e per lo scioglimento dell'ente titolare della concessione, la concessione può cessare anticipatamente a seguito di:
- recesso unilaterale;
 - risoluzione del rapporto per inadempimento contrattuale grave, in conformità alle regole fissate in convenzione;
 - revoca della concessione da parte dell'Unione.
5. La risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali è prevista nei seguenti casi:
- a) omessa presentazione del rendiconto di gestione;
 - b) accertato occultamento di avanzi di gestione;
 - c) esercizio di attività, non autorizzate dall'Unione, che rechino nocimento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;
 - d) violazione del divieto di cessione della concessione;
 - e) violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell'impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza;
 - f) carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla convenzione di disciplina della concessione;
 - g) ingiustificata interruzione del servizio e/o chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo al di fuori delle finestre di chiusura o sospensione dei servizi concordate con l'Unione;
 - h) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti;
 - i) altri casi espressamente previsti dal capitolato di disciplina della concessione.
6. L'Unione ha diritto di revocare l'atto di concessione, recedendo unilateralmente dal rapporto instaurato con il concessionario, in qualunque momento, con il rispetto del termine di preavviso indicato nell'atto di concessione, per uno dei seguenti motivi (da intendersi come giusta causa):
- a) motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o di pubblico interesse;
 - b) situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti dell'Unione;
 - c) perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione come previsti dal presente regolamento;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il concessionario purché risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obiettivi fondamentali dello Statuto dell'Unione o gravemente in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell'Unione.
7. Il diritto di recesso anticipato dal rapporto di concessione è riconosciuto al concessionario solo nell'ipotesi in cui il relativo ente, società o associazione abbia deciso il proprio scioglimento.

Articolo 25 – Divieti validi per tutti gli impianti sportivi

1. I fruitori degli impianti sportivi comunali devono osservare i seguenti divieti:
 - a) divieto di accesso all'area esterna di pertinenza di ogni impianto sportivo con veicoli di qualsiasi tipo, nonché divieto di sosta e di parcheggio dei medesimi in tale area salvo che l'accesso alla stessa, la sosta ed il parcheggio siano consentiti e regolamentati;
 - b) divieto di accesso ai locali scolastici adiacenti alle palestre scolastiche, con esclusione delle aree di connessione;
 - c) divieto di introduzione e/o utilizzazione nell'impianto sportivo, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Unione dei Comuni, di apparecchiature, attrezzature e materiali di qualunque genere;
 - d) divieto di introduzione di animali nell'impianto sportivo, salvo il caso di manifestazioni od attività autorizzate che prevedano l'utilizzazione di animali;
 - e) divieto di uso improprio degli spazi per l'attività sportiva e dei locali di servizio dell'impianto sportivo, quando da tale uso derivano conseguenze che arrecano nocimento all'integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità dell'impianto ed al regolare svolgimento delle attività e dei servizi;
 - f) divieto di compiere atti o tenere comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità degli utenti e per la sicurezza dell'impianto e delle attività che in esso si svolgono;
 - g) divieto di utilizzazione dell'impianto sportivo, in qualunque sua parte, per scopi pubblicitari senza la preventiva osservanza delle disposizioni che regolano specificamente la gestione dei servizi pubblicitari in ciascun impianto.
2. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato :
 - sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
 - usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno della palestra;
 - fumare in tutto l'impianto;
 - consumare cibi e bevande all'interno dell'impianto;
 - utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - duplicare le chiavi di accesso dell'impianto;
 - depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
 - utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
 - imbrattare l'edificio e le attrezzature in alcun modo;
 - installare attrezzi ed impianti che possono ridurre la disponibilità dell'impianto. In ogni caso qualsiasi alterazione dello stato iniziale dovrà essere autorizzata dal Responsabile del Servizio.

TITOLO IV

Responsabilità e obblighi dei concessionari

Articolo 26 – Responsabilità civile dei concessionari

1. I concessionari si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo.
2. I concessionari si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Unione dei Comuni, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
3. I concessionari dovranno rifondere al Comune proprietario dell'impianto tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la concessione in uso o in gestione, non derivanti dalla normale usura.

Articolo 27 – Obblighi dei concessionari

1. I concessionari sono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.

2. I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura.

3. I concessionari dovranno rifondere al Comune proprietario dell'impianto tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico dell'Unione, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la concessione in uso o in gestione, non derivanti dalla normale usura.

Articolo 28 – Furto e ammanchi

1. L'Unione, così come il Comune proprietario dell'impianto, non risponde di eventuali ammanchi, o furti, che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e dei danni che dovessero derivare agli utenti o a terzi nello svolgimento delle attività sportive.

Articolo 29 – Manifestazioni pubbliche

1. In caso di manifestazioni pubbliche da loro stessi organizzate i Concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese:

a) a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. e dalle altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni;

b) ad assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento;

c) a provvedere al servizio sanitario.

2. Ai Concessionari è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità, esonerando l'Unione, così come il Comune proprietario dell'impianto, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose, in dipendenza dell'uso dell'impianto nel periodo sopra specificato anche da parte del pubblico.

3. Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, il Concessionario dovrà presentare all'Unione apposita richiesta di autorizzazione e, in caso di accoglimento, dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese. Tutto questo dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività successive.

4. È vietato organizzare manifestazioni con la presenza di pubblico se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati secondo le prescrizioni di legge.

Articolo 30 – Installazione attrezzature

1. Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, il Concessionario dovrà presentare all'Unione apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese. Tutto questo dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività successive.

Articolo 31 - Vigilanza

1. L'Unione ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature da parte del Concessionario.
2. I Concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati dell'Unione alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la richiesta documentazione.

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Articolo 32 – Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:
 - a) per l'utilizzazione degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici alla seguente normativa: Legge 517/1977, Legge 23/1996, Decreto Legislativo 297/94, Legge 289/2002;
 - b) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla seguente normativa Legge 91/1981, Legge 289/2002, Legge 128/2004, L. Regione Veneto n. 8 dell'11/05/2015.
 - c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
 - d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente agli Enti di Promozione Sportiva;
 - e) per la ripartizione delle competenze fra gli organi dell'Unione alle norme vigenti in materia di ordinamento degli enti locali, allo Statuto dell'Unione;
 - f) per le concessioni in gestione alla normativa vigente in materia di concessioni di servizi, a quella vigente in materia di appalti in quanto applicabile alle concessioni di servizi ed alle disposizioni del Codice Civile, per quanto alle stesse applicabili, nonché al vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
 - g) per la concessione dei contributi al Regolamento dell'Unione vigente in materia.
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe, al pagamento dei corrispettivi e alla riscossione dei canoni, non disciplinati dal presente regolamento, si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Articolo 33 – Entrata in vigore ed abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Restano in vigore fino alla loro naturale scadenza le convenzioni pluriennali, alle norme e condizioni previste dalle medesime convenzioni, che disciplinano i rapporti derivanti dalle concessioni già affidate alla data di approvazione e di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i Regolamenti per l'uso degli impianti sportivi vigenti nei Comuni dell'Unione.
4. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione.

Allegato A – Elenco degli impianti sportivi

COMUNE	IMPIANTO
ASIGLIANO V.TO	PALESTRA SCOLASTICA
ORGIANO	PALESTRA COMUNALE C/O SCUOLA MEDIA
	PALAZZETTO/PALESTRA SCOLASTICA (PILASTRO)
	CAMPO DI CALCIO VALCISANA
SOSSANO	IMPIANTO POLISPORTIVO COMPOSTO DA CAMPI DA CALCIO, CAMPO DA TENNIS E CALCETTO
	PALESTRA SCOLASTICA (SCUOLA MEDIA)
	PISTA CICLISTICA/VELODROMO
	PALAZZETTO DELLO SPORT
POJANA MAGGIORE	BOCCIODROMO
	CAMPI CALCETTO/TENNIS/BEACH VOLLEY
	CAMPI DA CALCIO CAPOLUOGO
	CAMPO DA CALCIO CAGNANO
	PALESTRA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO
	PALESTRA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO
	PALESTRA SCUOLA PRIMARIA CAGNANO

